



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta



AZIENDA USL VALLE
D'AOSTA
UNITÉ SANITAIRE LOCALE
VALLÉE D'AOSTE

ORDINE DEI MEDICI
CHIRURGI ED
ODONTOIATRI DELLA
VALLE D'AOSTA

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Anni didattici 2011-2014

NOTE TECNICHE

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI E FIGURE DI RIFERIMENTO

La Regione Autonoma Valle d'Aosta, con propria deliberazione n. 2312 del 07/10/2011 ha approvato le disposizioni all'Azienda USL per l'organizzazione del Corso di formazione specifica in medicina generale relativo agli anni 2011-2014 - ai sensi del bando di concorso di cui alla D.G.R. n. 159 del 28 gennaio 2011.

La gestione organizzativo/amministrativa è affidata all'Ufficio Formazione – S.C. O.S.R.U - dell'Azienda USL, le cui figure di riferimento sono: il Dirigente dell'SC Dr. Giuseppe Villani – la Responsabile dell'Ufficio Formazione Assistente amm.vo Sonia Fiacchi e il Coadiutore amm.vo Laura Bernardi.

Il Responsabile del Corso è il Dr. Carlo Poti, Direttore della S.C. Medicina Nucleare.

Il Coordinatore didattico delle attività di natura pratica è la Dr.ssa Chiara Galotto, Direttore dell'Area Ospedaliera.

I Coordinatori scientifici sono il Dr. Leonardo Iannizzi, Medico dell'Area Territoriale - Distretto n. 3, che riveste anche il ruolo di coordinatore didattico per quel che riguarda le attività di natura teorica e seminariale e per quanto concerne l'accompagnamento dei tirocinanti per la stesura della tesi finale; il Dr. Roberto Rosset, Medico di Assistenza primaria che riveste il ruolo di coordinare delle attività scientifiche per renderle coerenti con gli obiettivi del corso.

I Tutor per la frequenza in ambulatorio di medicina generale convenzionati Medici di Assistenza primaria sono:

per il Distretto 1: Dr. Marco Arnese e Dr.ssa Maria Grazia Brunero (studio associato)

per il Distretto 2: Dr. Abdulsattar Hadri

per il Distretto 3: Dr. Mario Treves e Dr. Renato Gigliotti (studio in collaborazione)

per il Distretto 4: Dr. Carlo Pomati e Dr. Tiziano Zinotti (studio associato).

Per le attività di natura teorica e pratica sono stati individuati i seguenti coordinatori: Dr. Giuseppe Ventriglia e Dr. Gabriele Bellomo.

DURATA DEL CORSO - SEDI

Il corso ha durata triennale, per un totale di almeno 4.800 ore, di cui 2/3 destinati alle attività di natura pratica e 1/3 alle attività di natura teorica.

Data di inizio: 14/11/2011

Data termine: entro il 13/05/2015 → 02/2016

La frequenza comporta un impegno orario a tempo pieno di 38 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni lavorativi di cui 26 ore di tirocinio e n. 12 ore di teoria, queste ultime da svolgersi per n. 8 ore a Torino e per n. 4 ore in autoapprendimento in sede.

Le attività di natura pratica si svolgeranno presso le strutture ospedaliere pubbliche di Aosta site in Viale Ginevra e in località Beauregard, nonché presso le strutture dell'Area Territoriale e presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L.

Le attività teoriche si svolgeranno il martedì presso i locali dell'Assessorato Tutela Salute e Sanità della Regione Piemonte - C.so Regina Margherita n. 153/bis – palazzina C - Torino.

L'autoapprendimento è previsto per il venerdì pomeriggio presso la Biblioteca dell'Ospedale Regionale U.Parini o altre sedi aziendali (ne verrà data comunicazione all'occorrenza).

I periodi formativi presso le aree specialistiche sono indicati dal Decreto.

Con opportuno anticipo verrà comunicata, a ciascun tirocinante, la sede della S.C. e/o del Servizio presso il quale si svolgerà il tirocinio, nonché il calendario delle attività teoriche.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE - RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs 277/2003 - Art. 24


“1. omissis.

2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle Regioni e Province autonome e degli enti competenti. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da parte delle Regioni e delle Province autonome, conforme al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.

2 bis. La durata del corso di cui al comma 1, può essere ridotta per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione pratica di cui all'art. 18, se tale formazione è impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Università notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.”

L'attività clinica o pratica guidata, l'attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare, nonché l'attività seminariale prevedono un impegno orario previsto per il personale medico dipendente del SSR a tempo pieno, svolto di norma dal lunedì al venerdì.

L'Azienda USL è responsabile della verifica dell'effettuazione in tutta la sua completezza delle ore previste dal D.Lgs 368/99 e provvede al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti, pertanto il medico tirocinante sarà dotato di apposito cartellino di riconoscimento con nome e cognome e

 a qualifica di Medico-tirocinante, nonché del badge magnetico per la rilevanza delle presenze.

La pausa pranzo non deve essere conteggiata quale orario di servizio.

I periodi dei percorsi formativi prefissati dal piano didattico non possono essere modificati se non a seguito di periodi di malattia superiori a 40 giorni, ovvero congedo parentale ovvero maternità. *(Il presente paragrafo è valido anche per i medici tirocinanti che frequentano il corso in soprannumero con la precisazione che non hanno diritto a percepire alcuna borsa di studio).*

L'autorizzazione ad iniziare il percorso formativo successivo dovrà avvenire a seguito della verifica delle ore frequentate e del giudizio positivo della formazione svolta certificata dal Responsabile del Corso.

Il periodo di ogni percorso in area specialistica pertanto deve rilevarsi sia sul libretto personale di ogni discente quale attività in itinere controfirmata da ogni tutor di area, sia su apposito modulo sul quale deve essere riportato il periodo complessivo frequentato, il totale delle giornate di frequenza, i giorni di assenza giustificata, il giudizio complessivo del Responsabile dell'S.C. di tirocinio. Detto modulo deve essere trasmesso entro i quindici giorni successivi al termine di fine percorso all'Ufficio Formazione dell'Azienda USL.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2bis del decreto legislativo n. 368/1999 il percorso formativo triennale può essere ridotto per un periodo massimo di un anno riconducibile a periodi di formazione teorico-pratica (documentati) a seguito di presentazione di idonea certificazione rilasciata dalle università presso le quali sono stati svolti, purché compresi nell'elenco previsto dall'art. 10 comma 2 del Decreto del Ministero della Salute 7.03.2006 che recita "Il Ministero della salute trasmette alle regioni ed alle province autonome entro il 30 giugno di ciascun anno, e, comunque, in tempo utile per consentire alle regioni ed alle province autonome la valutazione dei crediti formativi, l'elenco dei corsi attivati dalle università, valutabili ai fini della riduzione della durata della frequenza".

Ne consegue che qualora il Ministero non provveda a quanto sopra precisato entro la data di inizio del corso di formazione in questione, l'Amministrazione regionale non potrà procedere ad alcun riconoscimento di crediti formativi.

ORE DEDICATE ALLA ATTIVITA' SEMINARIALE E ALLA FORMAZIONE TEORICA PRESSO LA REGIONE PIEMONTE

I seminari si svolgeranno prevalentemente nella giornata del **martedì**. Le presenze ai seminari verranno raccolte presso la sede di svolgimento dell'attività teorica nei seguenti orari: **9,00 - 13,00 - 14,00 - 18,00.**

Sede: Assessorato alla Sanità di Corso Regina Margherita 153 bis - Palazzina C - Torino.

La frequenza ai seminari e all'attività di studio finalizzato è obbligatoria, in ottemperanza al disposto del comma 6 art. 24 del D.Lgs 368/99 e successive modificazioni.

Verrà data comunicazione scritta, a cura della Regione Piemonte, circa le date e gli argomenti trattati delle attività seminariali.

La valutazione di ogni periodo di frequenza avverrà mediante la somministrazione di un test, relativo agli argomenti trattati nelle attività seminariali, predisposto dal coordinatore delle attività teoriche. Il mancato superamento di tale test comporterà l'assegnazione di attività di studio individuale finalizzate al recupero e valutate mediante un colloquio con il coordinatore.

Il Settore Regionale competente provvederà a mettere a disposizione nelle ore prefissate i fogli firma e a ritirare quelli di entrata tassativamente 15 minuti dopo le ore sopra indicate. Durante le lezioni saranno possibili controlli da parte dei Funzionari regionali o dei Coordinatori del corso, atti a verificare l'effettiva presenza in aula corrispondente alle firme raccolte.

Al fine di non disturbare l'attività didattica, non è consentito l'uso dell'apparecchio cellulare. E' altresì vietato l'uso del computer personale durante lo svolgimento del seminario se non autorizzato dal docente.


E' severamente proibito allontanarsi o uscire dal locale fissato per i seminari senza autorizzazione del docente. Qualora il discente si allontani dall'aula per un periodo superiore ai 5' il docente segnalerà l'allontanamento sul foglio "firma presenza" che verrà considerato quale assenza e computato fra quelle previste per i seminari.

Ogni sei mesi è previsto un incontro individuale tra tirocinante e coordinatori allo scopo di definire e monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi. In occasione della prima sessione seminariale verranno comunicate le date ed il luogo degli incontri.


 Durante il mese di agosto non sono previste attività seminariali né di studio finalizzato.

Le sospensioni delle attività formative sopra riportate non possono essere modificate e non rientrano nelle "assenze" sopra citate.

E' prevista la possibilità di partecipare ad incontri monotematici, organizzati dall'Azienda USL, su specifici temi di rilevante interesse per la formazione.

L'autoapprendimento  è previsto nel pomeriggio del **venerdì** dalle ore **12:00** alle ore **16:00**, presso la Biblioteca dell'Ospedale Regionale - V.le Ginevra n. 1 – Aosta o sedi ospedaliere.

ASSENZE


Ai sensi del comma 5 art. 24 del D.Lgs 368/99 e successive modificazioni, gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per congedo parentale, gravidanza, malattia o infortunio, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modificazioni. 

In tal caso ricorrendo la sospensione dell'erogazione della borsa di studio, il medico tirocinante dovrà dare immediata comunicazione del periodo di sospensione al Responsabile del Corso e all'Ufficio Formazione dell'Azienda USL che provvederà ad avvisare il Responsabile della struttura in cui si svolge il tirocinio e ad ammettere il medico tirocinante fuori contingente nel corso di formazione successivo, ai fini e per il tempo strettamente necessario al completamento dello stesso nonché ad autorizzare l'erogazione della borsa di studio non ancora versata.

Ai sensi del comma 6 art. 24 del D.Lgs 368/99 e successive modificazioni, non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio.

Le assenze per motivi personali devono in ogni caso essere rese compatibili con le esigenze funzionali della struttura e non possono, in alcun modo, comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro e, di conseguenza, del monte ore complessivo previsto dal D.Lgs 277/2003 che modifica il D.Lgs 368/99.

I periodi di cui ai commi precedenti non possono essere cumulati con le assenze dell'anno precedente e/o successivo.

Come riportato il periodo di assenza giustificata è pari a **30 giorni all'anno** e cioè pari, convenzionalmente, a 228 ore. Poiché i permessi in argomento non possono comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro e di conseguenza del monte ore complessivo, si chiarisce che tutte le ore di tirocinio sono da effettuare al 100%  Nel caso in cui il medico tirocinante usufruisse di permessi giornalieri e/o permessi a ore che superino il 10% del monte orario formativo della Area specialistica che sta frequentando, il monte ore complessivo comunque da effettuare e garantire per il raggiungimento degli obiettivi formativi è pari al 90% delle ore definite per ciascun medico in ogni specialità.

Le giornate di assenza durante il periodo di teoria presso la struttura di Torino non potranno superare gli 8 seminari (4 seminari al mattino e 4 al pomeriggio)

INCOMPATIBILITA'


Art. 11. DM 7.3.2006 - Corsi a tempo pieno - Incompatibilità


1. Il corso e' strutturato a tempo pieno. La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. Conseguentemente, e' inibito al medico in formazione l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso e', altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine e prima dell'inizio dei corsi di formazione, le regioni o province autonome provvedono a far sottoscrivere a tutti i tirocinanti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazioni di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.

2. Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ai medici in formazione sono consentite – unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi – le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche. Nel conferimento dei suddetti incarichi, e' fatto onere all'Azienda USL di verificare preventivamente l'effettiva sussistenza dello stato di carenza.

3. Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non e' consentita la sostituzione del proprio tutor.

4. Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionali. In presenza di accertata incompatibilità ne consegue l'espulsione dal corso del medico tirocinante.

5. La frequenza al corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o di lavoro convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ne' con i medici tutori. 

 Il medico in formazione, ove sussista un rapporto di pubblico impiego e' collocato, compatibilmente, con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.


* _ * _ * _

Nel caso in cui il medico tirocinante si trovasse nelle condizioni di cui all'art. 19 - comma 11 - della legge 448/2001, dovrà presentare una dichiarazione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta attestante la "carente disponibilità di medici" prevista dalla normativa sopra citata.

Per le incompatibilità che dovessero sopravvenire durante la frequenza il Medico Tirocinante è obbligato a darne comunicazione scritta all'Azienda USL della Valle d'Aosta - Ufficio

Formazione e Responsabile del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale, precisando le cause delle suddette incompatibilità. A seguito di ciò il tirocinante sarà allontanato dalla frequenza del corso.

NORMA VALIDA PER TUTTI I MEDICI TIROCINANTI, COMPRESI I MEDICI CHE FREQUENTANO IN SOPRANNUMERO AI SENSI DELLA L. 401/2000.

Nel caso di sostituzione di un medico convenzionato con il SSN durante le giornate e del normale orario formativo, al medico in formazione tale periodo verrà rilevato quale "assenza" ai sensi del comma 6 art. 24 del D.Lvo 368/99. 

ASSICURAZIONE

Durante il tirocinio, il medico in formazione è autorizzato ad esercitare le attività necessarie sotto il controllo dei responsabili della formazione.

Si ricorda che l'articolo 27 del D.Lgs 368/99 comma 1 dispone che: "La formazione specifica in Medicina Generale comporta la partecipazione personale del candidato all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta".

A tal fine il Medico in formazione, ai sensi anche dell'art. 18 del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, deve provvedere personalmente alla stipula di un'apposita assicurazione per i rischi professionali e la responsabilità civile connessa alla frequenza del tirocinio.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere esibita alla Direzione Sanitaria dell'ASL a cui è assegnato.

I.N.A.I.L.

Il Ministero della Salute, dopo consultazione con la competente Direzione Centrale dei Rischi dell'I.N.A.I.L., ha previsto che i medici frequentanti corsi di formazione devono essere dotati di copertura antinfortunistica I.N.A.I.L., con apposita presentazione di denuncia dell'attività.

Pertanto L'Azienda USL è tenuta a provvedere in merito, applicando le procedure già in atto per il proprio personale dipendente. Ne deriva che l'Azienda USL dovrà prevedere la copertura anche per quelle attività che non si svolgono presso la struttura di appartenenza (Medico di famiglia, seminari etc.).


Nell'eventualità che durante le attività del percorso formativo avvengano infortuni, i medici tirocinanti dovranno darne immediata comunicazione all'Azienda USL e comunicare agli eventuali funzionari di PS verbalizzanti la Sede formativa di riferimento che ha aperto la copertura assicurativa.

BORSA DI STUDIO E REGIME FISCALE

Secondo le indicazioni del competente Ministero il regime fiscale delle borse di studio è assimilabile a quello del lavoro dipendente.

Pertanto nella liquidazione ed erogazione della Borsa di studio si terrà conto delle detrazioni di imposta previste per il corrispondente regime.

La borsa di studio è pari a Euro **11.603,50=** annue, al lordo delle trattenute fiscali, e verrà erogata, a regime, mensilmente direttamente dall'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Il decreto 277/2003, recependo la direttiva CE 2001/19, modificando il D.Lgs 368/99, prevede un percorso formativo triennale. Occorre precisare per completezza che l'art. 24 comma 2bis del D.Lgs in argomento stabilisce che la durata triennale del corso può essere ridotta per un periodo massimo di un anno (o frazioni dello stesso) su periodi stabiliti, certificati e riconosciuti. Ne deriva pertanto che il percorso formativo previsto può essere ridotto in proporzione al credito formativo riconosciuto e di conseguenza anche l'erogazione della Borsa di Studio. 

L'erogazione della borsa di studio è pari a € 966,96 lorde al mese ed è pari a € 32,23 giornaliera nel caso di pagamenti inferiori alla mensilità (dimissioni, interruzioni per malattia superiori a quaranta giorni consecutivi, maternità, assenze ingiustificate non previste dal programma formativo).

Le dimissioni rassegnate nel primo mese di frequenza o nei mesi successivi senza che il discente abbia regolarmente frequentato, comportano la non erogazione di ratei mensili della borsa di studio, ma, su autorizzazione regionale, la eventuale erogazione dei ratei giornalieri. Le dimissioni avvenute per inserimento nel percorso formativo universitario di specializzazione comportano la non erogazione di ratei mensili della borsa di studio. Il medico in formazione è pertanto tenuto alla restituzione della eventuale somma percepita a decorrere dal mese di erogazione della borsa di studio da parte dell'Università. L'Azienda USL è tenuta a recuperare direttamente le somme sopra citate.

Per quanto riguarda il trasferimento del Medico Tirocinante da Aosta – Torino per la partecipazione alla formazione teorica, è predisposto il rimborso delle spese di viaggio – per i soli mezzi pubblici - nella misura forfetaria di € 22.00 a tirocinante.

LIBRETTO/VALUTAZIONE DEL TIROCINANTE

Il Medico Tirocinante è dotato di un libretto dal quale deve risultare la frequenza alle singole fasi e l'attività svolta e nel quale devono essere riportati i giudizi per ogni fase formativa. La frequenza e i giudizi costituiscono un utile riferimento per il coordinatore scientifico al fine della valutazione del livello di formazione e del giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso. Qualora il partecipante non abbia conseguito un idoneo apprendimento è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.

In caso di un ulteriore giudizio negativo il partecipante sarà escluso dalla prosecuzione del corso.

Al termine di ogni anno scolastico il tirocinante dovrà presentare all'Ufficio Formazione il libretto per i controlli annuali.

I Coordinatori Scientifici dovranno accertarsi dell'avvenuto superamento di ciascun periodo formativo precedentemente all'ammissione alle fasi successive.

Il libretto è unico e pertanto un eventuale smarrimento comporterebbe una ricostruzione del percorso formativo con le relative attestazioni di presenza dei Responsabili della formazione relativa alle attività pratiche.

E' di competenza dell'Azienda USL far apporre sul documento in argomento dal Coordinatore delle attività pratiche e dal Responsabile del corso, un giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso, espresso sulla base dei singoli giudizi analitici e motivati.

E' altresì competenza dell'Azienda USL richiedere al Coordinatore delle attività seminariali di Torino, documentazione che attesti l'effettuazione e il superamento delle fasi delle attività teoriche.

PERMESSI PER PARTECIPAZIONE A CONGRESSI / CONVEGNI

Poiché l'attività seminariale è già prevista ed organizzata nell'ambito del corso stesso, ne deriva che le assenze dai Seminari non potranno essere recuperate con la partecipazione a congressi o convegni, da chiunque organizzati.

COLLOQUIO FINALE

Art. 29 comma 3 del D.Lgs 368/99

“Al termine del triennio, la commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della sanità e da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della Salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'Università, ricerca scientifica e tecnologica, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale”.

Il colloquio finale si svolgerà ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 comma 3 del D.Lgs 368/99.

CORSO TRIENNALE DI MEDICINA GENERALE - D.M.

ANNI 2011/2014

PROGRAMMA DIDATTICO

DISTRIBUZIONE DELLE ORE IN UNA SETTIMANA

Giorno della settimana		Orario: 08.30 - 16.20 dal lunedì al venerdì (compresa pausa pranzo di 1/2 ora)		SEDI
B (7,20 h)	LUNEDI'	TIROCINIO	TIROCINIO	STRUTTURE DESIGNATE
X (8 h)	MARTEDI'	TEORIA		Torino 09.00-13.00 14.00-18.00 Ass.to Tutela Salute e Sanità della Regione Piemonte C.so Regina Margherita n. 153/bis
B (7,20 h)	MERCOLEDI'	TIROCINIO	TIROCINIO	
B (7,20 h)	GIOVEDI'	TIROCINIO	TIROCINIO	STRUTTURE DESIGNATE
A (8 h)	VENERDI'	TIROCINIO 08.00 - 12.00	12.00 - 16.00 AUTOAPPRENDIMENTO	BIBLIOTECA OSPEDALE/SEDI AZIENDALI

Ore tirocinio settimanali

26

Ore teoria settimanali

12

38